

GUIDA ALLE PAGHE

2018

7

LUGLIO

ANNO XIV - Luglio 2018, n. 7 - Direzione e redazione Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 MILANO
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



PAGHE

- Lavoratore italiano in Australia
- Apprendista in qualificazione o riqualificazione: trattamento retributivo e contributivo
- Rigetto dell'istanza di Cigo in busta paga

PROCEDURE DEL PERSONALE

- Contrattazione di 2° livello: individuazione dell'agente negoziale
- Conseguenze del verbale ispettivo
- Inail: casi in cui è obbligatorio cessare la posizione aziendale

PARERE PROFESSIONALE

- Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

AGENDA

- Contratti collettivi

DATI TABELLARI

- Tfr e crediti di lavoro


SCHEDE CCNL

- Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo



IPSOA InPratica FISCO è già on line

EDIZIONE 2018



Y48GACL

Testo digitale sempre aggiornato

Modifiche immediatamente visibili

Testo integrale di norme e interpretazioni

Integrato con **One|FISCALE** per approfondire

ACQUISTALO SUBITO! www.ipsoa.it/fiscoinpratica - Tel. 02.45435207
Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie
Visita le migliori librerie professionali

Sommario

Paghe	Lavoratore italiano in Australia Fabrizio Valerio Battaglia e Matteo Cesari _____	393
	Apprendista in qualificazione o riqualificazione: trattamento retributivo e contributivo Elvira D'Alessandro _____	403
	Rigetto dell'istanza di Cigo in busta paga Stefano Carotti _____	413
Procedure del personale	Contrattazione di 2° livello: individuazione dell'agente negoziale Stefano Malandrini _____	418
	Conseguenze del verbale ispettivo Bartolomeo La Porta _____	423
	Inail: casi in cui è obbligatorio cessare la posizione aziendale Ernesto Murolo _____	427
Parere professionale	Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo Matteo Zangrillo e Roberto Maurelli _____	433
Agenda contratti	Contratti collettivi _____	439
Dati tabellari	Tfr e crediti di lavoro _____	453
Schede contratti	Publici esercizi, Ristorazione e Turismo	

Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell'Inps non sono vincolanti per l'Amministrazione di appartenenza.

Guida alle Paghe

Mensile di consulenza
per le paghe
e le procedure del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia
<http://www.ipsoa.it>

Direttore Responsabile

Giulietta Lemmi

Direzione scientifica

Massimo Brisciani

Redazione

Roberta Antonelli, Federica Calcagno,
Stefano Minardi, Massimo Mutti,
Evelina Pisu, Barbara Settimi

Realizzazione grafica

Ipsosa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54-20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99952

Autorizzazione

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732
del 18 ottobre 2004
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in
abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli
ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsosa Redazione Guida alle Paghe
Tel. 02 82476.550 – Fax 02 82476.227
e-mail: redazione.guidapaghe.ipsoa@wki.it
Casella Postale 12055 – 20120 Milano

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o
telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799
Serviziorepostaaautomatica:
Tel. 0282476.999
Casella postale 12055 – 20120 Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il
n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.
Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail:
servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com.

Italia

Abbonamento annuale: € 225,00

Estero

Abbonamento annuale: € 450,00

Prezzo copia € 26,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della
richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/
46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi
su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi
che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento,
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elet-
tronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai
dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancella-
zione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro
trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta
e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché
di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al
trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia
S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Lavoratore italiano in Australia

Fabrizio Valerio Battaglia - *Dottore commercialista e Revisore legale*

Matteo Cesari - *Dottore commercialista e Revisore legale*

Aspetti gestionali

L'Australia si colloca al quarto posto nella Regione dell'Asia-Pacifico e al tredicesimo posto al mondo in termini di Pil. Il Paese può vantare oltre un ventennio di crescita economica ininterrotta con tassi di crescita superiori alla media dei membri dell'Ocse e un reddito pro capite fra i più alti in assoluto. La flessione dei corsi delle materie prime che si è manifestata in anni recenti ha agito da freno sulla dinamica, ma ha anche stimolato un generale processo di riconversione verso un sistema meno dipendente dalle risorse del sottosuolo. Il sistema finanziario ha mostrato un'invidiabile flessibilità nel corso della crisi finanziaria internazionale, le cui ripercussioni sono state relativamente scarse a confronto della maggior parte delle economie avanzate.

In tale contesto si collocano le scelte delle aziende multinazionali riguardo l'invio dei propri lavoratori in Australia.

Iscrizione all'AIRE

Un aspetto fondamentale e preliminare riguarda l'obbligo della cancellazione del lavoratore italiano dall'Anagrafe del Comune di residenza e la contestuale iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) nel caso in cui la permanenza all'estero si protragga per più di 12 mesi. Parimenti, la famiglia del lavoratore italiano è tenuta ad adempiere al medesimo obbligo nel caso in cui soggiorni anch'essa in Australia per un periodo superiore ai 12 mesi. In merito, il lavoratore e la sua famiglia devono consegnare o inviare via email presso le autorità consolari in Australia entro 90 giorni dal trasferimento il *Registration Form* e richiedere l'iscrizione all'AIRE per sé e per la propria famiglia.

In via alternativa, il lavoratore e la sua famiglia possono perfezionare l'iscrizione all'AIRE direttamente in Italia, presentando la dichiarazione di espatrio all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza prima della partenza (tale dichiarazione può essere resa rivolgendosi personalmente all'apposito sportello comunale, ovvero mediante raccomandata, fax, o via telematica).

Modalità di invio in Australia

La tabella seguente riporta una sintesi delle modalità di invio più comuni per un lavoratore italiano in Australia, con un riepilogo della base imponibile ai fini del reddito da lavoro dipendente e delle indennità generalmente erogate dal datore di lavoro nelle diverse fattispecie.

Trasferta	Trasfertismo	Trasferimento	Distacco
Assegnazione di breve periodo del dipendente presso una sede diversa da quella abituale.	Requisiti previsti: a) mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;	Mutamento della sede di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.).	Il datore di lavoro italiano mette temporaneamente il lavoratore a disposizione della società distaccataria australiana. Il dipendente, pur mantenendo il legame organico con la società italiana, sarà

Modalità di assegnazione

Trasferta	Trasfertismo	Trasferimento	Distacco
	c) corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.		collocato in uno specifico ruolo estero e presterà la propria attività lavorativa a beneficio del soggetto distaccatario.
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali.	Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali.	Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali.	Determinazione convenzionale del reddito imponibile ai fini fiscali.
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali.	Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali.	Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali.	Determinazione convenzionale del reddito imponibile ai fini previdenziali.
Indennità per trasferte all'estero esenti nei limiti di € 77,47 giornalieri (salvo riduzione di 1/3 della franchigia in caso di rimborso di vitto o alloggio; di 2/3 in caso di rimborso di vitto e alloggio).	Indennità e maggiorazioni di retribuzione esentate al 50% (art. 51, c. 6, Tuir), incluse le indennità di navigazione e di volo previste dal contratto collettivo.	Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti esentate al 50% nei limiti di € 4.648,11 per i trasferimenti all'estero (art. 51, c. 7, Tuir).	La tassazione delle somme e dei benefit erogati in costanza di distacco è forfettizzata nella retribuzione convenzionale.

Adempimenti fiscali

Gli adempimenti fiscali derivanti dall'invio di un lavoratore italiano in Australia debbono essere analizzati sia alla luce della normativa interna sia con riguardo alla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati contraenti.

Residenza fiscale

La nozione di residenza fiscale è contenuta nell'art. 2, c. 2, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) secondo cui le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato se, per la maggior parte del periodo d'imposta (da intendersi come un periodo di almeno 183 giorni nel corso dell'anno solare - 184 giorni in caso di anno bisestile), è verificata una delle seguenti condizioni:

- sono iscritte all'Anagrafe della popolazione residente;
- hanno la residenza in Italia ai sensi del codice civile;
- hanno il domicilio nel territorio italiano ai sensi del codice civile.

Le condizioni esposte sono da considerarsi alternative e non concorrenti, pertanto è sufficiente che una sola di esse sia verificata per attestare la residenza in Italia ai fini fiscali. La norma introduce quindi una presunzione assoluta di residenza in Italia che si realizza ogni qualvolta almeno uno dei 3 requisiti risulta verificato. Di conseguenza, la base imponibile, ai sensi dell'art. 3 Tuir, sarà costituita dai redditi ovunque prodotti (c.d. *worldwide taxation principle*).

Verifica delle condizioni

La sola iscrizione anagrafica implica la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a nulla rilevando il trasferimento della dimora all'estero fino a quando non risulti l'effettiva cancellazione dall'Anagrafe.

Al fine di verificare la sussistenza delle altre 2 condizioni previste dall'art. 2 Tuir è, invece, necessario fare riferimento all'art. 43 c.c., il quale definisce il concetto di "residenza" e di "domicilio":

- la residenza è «*il luogo in cui la persona ha la dimora abituale*» (art. 43, c. 2) da intendersi come il luogo in cui la persona risiede stabilmente. Nella definizione di residenza si fa riferimento a 2 elementi distinti:
 - l'elemento oggettivo, ovvero la permanenza in un determinato luogo;
 - l'elemento soggettivo, ovvero l'intenzione della persona di fissare in un determinato luogo la propria dimora stabile;
- il domicilio è «*il luogo in cui (la persona) ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi*» (art. 43, c. 1).

Nella definizione di domicilio si fa riferimento a due elementi distinti:

- l'elemento oggettivo, ovvero l'esistenza di rapporti economici, sociali, familiari;
- l'elemento soggettivo, ovvero l'intenzione della persona di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari ed interessi.

Lo status di *non residente* in Italia ai fini fiscali sarà quindi verificato qualora siano rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per almeno 183 giorni (184 giorni in caso di anno bisestile) nel corso dell'anno solare;
- dimora abituale all'estero per almeno 183 giorni (184 giorni in caso di anno bisestile);
- domicilio all'estero per almeno 183 giorni (184 giorni in caso di anno bisestile).

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Per quanto riguarda l'analisi della residenza fiscale alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, occorre preliminarmente osservare che gli accordi internazionali sono recepiti con Legge dello Stato ed acquisiscono il medesimo rango della normativa interna. A riguardo, l'art. 169 Tuir ("Accordi internazionali") riporta che le disposizioni del Tuir si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Di conseguenza, è fondamentale per il contribuente comprendere quale delle due normative (interna o convenzionale) sia a lui più favorevole in termini di imposizione fiscale nei casi di conflitto di residenza tra i due Stati contraenti (nella fattispecie in esame, Italia e Australia), ponendo specifica attenzione ad eventuali rischi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, al fine di dirimere il conflitto di residenza tra i due Stati contraenti, l'art. 4, c. 3 della Convenzione tra Italia e Australia precisa che:

«Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona fisica è residente in entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata secondo le regole seguenti:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
- b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha un'abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha un'abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette».

Modalità di assegnazione

Nel caso in cui non sia possibile risolvere il conflitto di residenza tra i due Paesi, il lavoratore potrà essere assoggettato ad una doppia imposizione fiscale, sia nello Stato di residenza sia in quello della fonte la quale potrà essere attenuata o eliminata attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

Obblighi del sostituto d'imposta**Ritenute fiscali**

La residenza fiscale in Italia del lavoratore italiano distaccato in Australia comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare le ritenute fiscali mensili sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, c. 8-bis Tuir, previste per i soggetti fiscalmente residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa all'estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. Tali retribuzioni sono:

- determinate annualmente con Decreto interministeriale (Min. lav. e Min. econ.);
- suddivise per fasce di retribuzione lorda, per livello di inquadramento contrattuale e per settore di attività.

Retribuzione convenzionale imponibile

In particolare, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente di cui alle tabelle previste dal decreto ministeriale di riferimento (art. 2, D.M. 20 dicembre 2017). Ai fini dell'individuazione della retribuzione mensile convenzionale da utilizzare come base imponibile per il calcolo delle imposte dovute in Italia occorre, come primo passo, determinare la retribuzione nazionale del lavoratore, da intendersi come il trattamento economico mensile previsto per il lavoratore dal contratto collettivo (retribuzione annuale lorda prevista dal contratto collettivo nazionale applicato divisa per 12), comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo dalle parti (superminimo e altre indennità), con esclusione dell'indennità estero (Inps, circ. n. 16/2018; Min. lav., circ. n. 72/1990).

È necessario in seguito comparare **l'importo calcolato con le tabelle allegate al decreto, ed individuare la fascia retributiva mensile da prendere a riferimento per il calcolo della base imponibile fiscale**. Nei casi tassativi (art. 3, D.M. 20 dicembre 2017) di:

- assunzione;
- risoluzione del rapporto,
- trasferimento da o per l'estero

nel corso del mese, è possibile ragguagliare tali valori convenzionali a giornata dividendo l'imponibile mensile per 26 giornate; successivamente si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Diversamente, nel caso in cui siano rispettati i requisiti di residenza fiscale all'estero del lavoratore italiano per l'anno d'imposta, il datore di lavoro potrà sospendere le ritenute fiscali per detto anno, previo rilascio da parte del dipendente di un'autocertificazione attestante lo *status* di residenza fiscale.

Gestione della doppia imposizione tra Italia e Australia

L'ordinamento fiscale italiano ha adottato il metodo del credito d'imposta (c.d. "*foreign tax credit*") disciplinato dall'art. 165, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir):

«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione» (c. 1).

«Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato» (c. 3).

«Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente» (c. 10).

Calcolo del credito d'imposta

La detrazione dell'imposta estera potrebbe non essere intera ma spesso è soggetta a differenti limitazioni.

Quando l'imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:

- inferiore, occorre versare all'Erario italiano la differenza;
- superiore, non si dà luogo a "restituzione" dell'eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell'imposta italiana relativa al reddito estero.

Condizioni

Per poter fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo la disciplina interna dettata dall'art. 165 Tuir è necessario che:

- il lavoratore sia fiscalmente residente in Italia;
- alla formazione della base imponibile Irpef concorrano redditi prodotti all'estero e, dunque, vi sia una doppia imposizione sullo stesso reddito;
- le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo.

Il credito d'imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta da detrarre, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione (art. 165, c. 4, Tuir).

L'art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto "Internazionalizzazione") ha modificato l'art. 165, c. 5, Tuir prevedendo per tutti i contribuenti (non solo per i titolari di redditi di impresa) la possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero per le quali non è ancora avvenuto il pagamento definitivo, nel periodo di "competenza", vale a dire il periodo in cui il reddito prodotto all'estero concorre a formare il reddito complessivo del soggetto residente in Italia. «Tale facoltà è subordinata alla condizione che le imposte estere siano pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» (Ag. entr., circ. n. 35/E/2016).

Crediti d'imposta sulle retribuzioni convenzionali

Retribuzioni convenzionali e limiti di detraibilità

Nel caso in esame il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo e dunque anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente (art. 165, c. 10, Tuir).

Tale disposizione deve intendersi riferita anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, c. 8-bis, Tuir. Pertanto il reddito effettivo prodotto all'estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata (Ag. entr., circ. n. 28/2006). In particolare, per la determinazione del credito d'imposta ex art. 165 Tuir, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo debbono essere ridotte in proporzione, applicando la percentuale risultante dal rapporto tra retribuzione convenzionale e reddito effettivamente prodotto all'estero.

Adempimenti contrattuali e amministrativi

L'invio del dipendente italiano in Australia, in funzione della modalità di assegnazione scelta dal datore di lavoro (trasferta, trasferimento, trasfertismo, distacco o assunzione locale) comporta un insieme di adempimenti contrattuali e amministrativi, qui di seguito riepilogati:

- accordo di distacco (c.d. *inter-company agreement*) che regola i rapporti gestionali tra la società distaccante e la società distaccataria, ivi incluse le operazioni di riaddebito dei costi

Modalità di assegnazione

	<p>infra-gruppo e lettera di distacco (c.d. <i>letter of understanding</i>), contenente i termini e le condizioni che il dipendente è tenuto a rispettare a seguito dell'assegnazione all'estero;</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera di trasferta; • lettera di trasferimento; • comunicazione al dipendente di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di successiva assunzione locale in Australia; • Libro Unico del Lavoro (LUL); • modello di autocertificazione della residenza fiscale; • contratto di prestito (<i>tax loan</i>) nel caso di distacco con applicazione della <i>tax equalization policy</i> e anticipazione al dipendente, da parte del datore di lavoro italiano, delle imposte dovute in Italia; • contratto di cessione del credito nel caso di recupero del credito per imposte pagate all'estero da parte del dipendente in sede di Modello Unico e di restituzione del credito alla società in osservanza della <i>tax equalization policy</i>.
<p>Benefit in caso di distacco</p>	<p>Con specifico riferimento all'ipotesi di distacco, le componenti retributive possono prevedere somme o <i>benefit</i> in natura secondo il seguente schema esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità per il viaggio di inizio e fine assegnazione; • il rimborso delle spese di rientro periodiche; • <i>house hunting expenses</i> (spese volte alla ricerca dell'alloggio); • <i>school fees</i> (rimborso della retta della scuola per i figli); • l'assegnazione di un alloggio in loco o la corresponsione di un'indennità; • <i>relocation expenses</i> (spese di trasloco); • le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, che consentono di agevolare il trasferimento facendo fronte a spese da sostenersi al momento dell'arrivo nel Paese estero e al momento del rientro; • <i>cost of living allowance/good & service differential</i>, aventi lo scopo di mantenere inalterato il potere d'acquisto del dipendente in Australia; • l'indennità forfetaria estera, connessa al sostenimento delle spese straordinarie in corso di assegnazione; • l'assegnazione di un'auto aziendale.
<p>Adempimenti dopo il rientro</p>	<p>Al rientro in Italia il lavoratore deve recarsi all'Anagrafe del Comune di residenza e richiedere sia la re-iscrizione all'Anagrafe – presentando i codici fiscali di tutti i componenti familiari e i relativi dati anagrafici – e la cancellazione dall'AIRE. Inoltre, occorre effettuare nuovamente la scelta del medico di base.</p> <p>Relativamente al datore di lavoro, nel caso in cui il rientro coincida con le indicazioni fornite agli enti competenti, non vi sono particolari procedure da rispettare, mentre, in caso contrario, occorre effettuare le relative comunicazioni di rientro anticipato al Centro per l'Impiego, all'Inail, all'Inps, e alla Asl di competenza.</p> <p>Aspetti di sicurezza sociale</p> <p>Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, la prima Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Australia è stata stipulata il 23 aprile 1986, è entrata in vigore il 1° settembre 1988, poi sostituita dall'Intesa amministrativa del 13 settembre 1993, ratificata con la legge 24 marzo 1999, n. 101. L'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.</p> <p>Trasferta e trasferimento</p> <p>In caso di invio in trasferta del lavoratore italiano con carattere di temporaneità e per l'espletamento di un incarico circoscritto nel tempo o di suo trasferimento in Australia,</p>